COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 86 del 21-05-2026

Oggetto : ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI E ALBERI POSTI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA E MITIGAZIONE RISCHIO INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE DI GAVORRANO IN APPLICAZIONE AL D.P.R. N. 753/1980 E S.M.I.

IL SINDACO

VISTA
la nota prot. n. 7830 del 07/05/2026 della prefettura di Grosseto in cui si richiama la nota della RFI Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Operativa Infrastrutture di Firenze, con la quale si chiede di adottare ogni misura ritenuta utile, anche attraverso l'eventuale adozione di specifiche ordinanze, dirette ad obbligare i proprietari di terreni confinanti con la sede ferroviaria a procedere al taglio di rami ed alberi, in considerazione dei gravi effetti che la caduta della vegetazione presente su aree non di proprietà di RFI ma adiacenti alle linee ferroviarie potrebbe avere sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici, creando pertanto possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;

CONSIDERATO
che nella sopra citata comunicazione viene altresì richiesto di imporre l'obbligo ai proprietari di terreni confinanti con la sede ferroviaria di provvedere a tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni materiale combustibile nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da seccume vegetale;

VISTI
Gli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che prevedono in particolare: "Art. 52 - Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli stessi sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di mt. 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato

della Ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio compartimentale della F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36". "Art. 55 - I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36" nonché all'"Art. 56 dello stesso D.P.R., che fissa, in 20 metri dalla più vicina rotaia, la distanza minima di sicurezza per i depositi costituiti da materiali combustibili;

CONSIDERATO
che lungo il tracciato ferroviario, nell'ambito delle porzioni di territorio appartenenti alle proprietà private/pubbliche contigui alla tratta ferroviaria possono essere presenti alberi ed arbusti nonché depositi costituiti da materiali combustibili, cagionanti situazioni di pericolo ai sensi dei sopra citati articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/1980 e s.m.i.;

CONSIDERATI
i conseguenti rischi di possibile caduta di rami, arbusti, alberi posti a dimora in difformità al sopra richiamato D.P.R. 753/1980 e s.m.i., che potrebbero invadere la sede ferroviaria con possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico sevizio ferroviario;

CONSIDERATO
che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo sopra indicate;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza ferroviaria;

VISTA
la nota prot. 7830 del 07/05/2026 della Prefettura di Grosseto che richiama l'attenzione dei Comuni interessati ad emanare specifici provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità;

VITO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso adiacenti alla sede ferroviaria nel territorio comunale di Gavorrano, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nell'immediato e comunque nel più breve tempo possibile dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, di: tagliare rami, arbusti e/o alberi insistenti sulla loro proprietà, posti a dimora difformemente rispetto ai disposti degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, sopra riportato, che in caso di caduta possano interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario; provvedendo a tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni materiale combustibile nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga

non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da seccume vegetale. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

DISPONE

1. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio On-line e sul sito web del Comune di Gavorrano;
2. di autorizzare, limitatamente alle potature ed agli abbattimenti di arbusti ed alberi che risultino in violazione degli artt. 52 e 55 del soprarichiamato D.P.R. 753/1980 e s.m.i., il relativo abbattimento, salvo il caso di ambiti soggetti a vincoli di cui al D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. che prevedono, ad esclusione delle potature, il preventivo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
3. di incaricare la Polizia Locale e tutti gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, della vigilanza relativa all'esecuzione ed al rispetto del presente provvedimento;
4. di trasmettere la presente ordinanza per quanto di competenza a:
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Dir. Terr. Prod. Firenze - Via F. Redi n. 2, 50144 Firenze;
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali;
- Comando Stazione Carabinieri di Gavorrano;
- Servizio Polizia Locale del Comune di Gavorrano;
- Ufficio Ambiente del Comune di Gavorrano;
- ANAS - Struttura Territoriale Toscana;
- Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
- Provincia di Grosseto - Polizia Provinciale;
- Provincia di Grosseto - Area viabilità e Trasporti

Trasmettere la presente ordinanza per conoscenza a:
- Regione Toscana
- Prefettura di Grosseto;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Unione di Comuni montana Colline Metallifere – Servizio Patrimonio, Foreste e Protezione Civile associata;
- Comune di Scarlino - Settore Agricoltura e Foreste - GPAFR "Bandite di Scarlino"
- Associazioni di categoria di agricoltori, allevatori, vivaisti, operatori sul territorio:
Confagricoltura Grosseto;
CiA Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto;
Coldiretti Grosseto;
Associazione Provinciale Allevatori.
- Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Grosseto;
- Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Grosseto;
- Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Grosseto.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 del D.P.R. 753/1980 e s.m.i. salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del c.p. Le forze di Polizia, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà proporre:
- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Grosseto, entro 30 giorno dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Stefania Ulivieri)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.